

## Messaggio INPS - Direzione Centrale Entrate - (MSG) n. 286 del 25 gennaio 2016

OGGETTO: INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Contributi IVS - Nuovo regime forfetario - Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale - Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai [commi da 111 a 113 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208](#) - Modalità richiesta di adesione al regime agevolato

La [legge n. 208 del 2015 \(legge di stabilità 2016\)](#) ridefinisce i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito [dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) (in "*Finanza & Fisco*" n. 32-33/2015, pag. 2176)

La richiesta per l'adesione al regime agevolato **avverrà tramite istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti**. Le domande saranno istruite in maniera automatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l'intervento della sede. Si precisa che tutte le domande presentate per il regime agevolato dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d'ufficio al 31/12/2015, **l'adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda.**

Il **termine ultimo** di acquisizione delle domande, **per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre dell'anno precedente** all'anno corrente **è tassativamente il giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente)**. Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, **la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno corrente**. Si ricorda comunque che per riconoscere il regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione debba essere attiva.

La consultazione delle domande per le quali si rende necessario l'intervento da parte della sede avverrà tramite il percorso *Intranet: Processi - Artigiani e Commercianti - Sezione Gestione: Istanza presentate mediante moduli telematizzati - Adesione/Rinuncia al regime agevolato L 208/2015*.

La gestione delle posizioni sarà invece possibile tramite l'accesso alle nuove funzionalità dal percorso *Intranet: Processi - Artigiani e Commercianti -Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate - Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva - Regime agevolato L 208/2015*.

Nel dettaglio, a seguito dell'inserimento del codice azienda interessato, sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Adesione al regime agevolato
- Adesione parziale al regime agevolato
- Rinuncia al regime agevolato
- Revoca totale dal regime agevolato
- Revoca parziale dal regime agevolato

Tali funzionalità rispecchiano perfettamente quelle già rilasciate per il regime agevolato *ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014* e descritte nel messaggio n 1035 del 11/02/2015 a meno dell'adesione parziale che avviene sempre a fronte di una domanda presentata dal contribuente ma può essere inserita solo dalla sede essendo necessaria una valutazione amministrativa. La logica è quella dell'adesione semplice a meno del fatto che il contribuente ha un periodo di attività chiuso nell'anno e inizia una nuova attività nell'anno stesso. Se questa nuova attività si prefigura come *star up* è possibile inserire l'adesione al regime agevolato come parziale mettendo come data di adesione la data di inizio della *start up*.

In caso di iscrizione del soggetto che generi l'attribuzione di un nuovo codice azienda non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda.